

# Studio Legale MONTERICCIO

Avv. Giuseppina Montericchio  
Cassazionista  
Avv. Antonina Maniscalco

Cortile San Teodoro n. 3  
91100 TRAPANI

Tel – Fax 0923/872079  
Cell. 320/0748087

## TRIBUNALE DI TRAPANI

### RICORSO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PIANO DEL CONSUMATORE

Il Sig. **DE VINCENZI VINCENZO**, nato a Trapani il 16.05.1961 (C.F. DVNVCN61E16L331T) [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Montericchio (C.F. MNTGPP73L42D423T, telefax 0923/872079, PEC giuseppina.montericchio@avvocatitrapani.legalmail.it), ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio sito in Trapani, Cortile San Teodoro n. 3, giusta procura in calce al presente atto e su foglio separato

#### PREMESSO

- che il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- che il ricorrente può definirsi *"consumatore"*, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi*



estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

- che il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- che lo stesso non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

- che il ricorrente, inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, con istanza inviata a mezzo pec in data 22.12.2020 all'OCC di Trapani, ha fatto richiesta di nomina di un gestore della crisi affinché procedesse, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, alla redazione della relazione, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

- che, in data 01.02.2021, l'OCC di Trapani ha nominato quale gestore della crisi l'Avv. Vincenzo Milazzo, con studio in Trapani, Corso Italia n. 63;

- che il ricorrente ha fornito al gestore nominato tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;

- che il professionista nominato ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto di cui meglio in appresso.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso espone quanto segue



## 1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Parte ricorrente è dipendente di [REDACTED] in particolare, svolge per la predetta azienda la mansione di [REDACTED] con retribuzione pari ad € [REDACTED] circa netta al mese con il quale provvede al mantenimento dell'intero nucleo familiare.

La moglie, Sig.ra [REDACTED] deceduta in data 22 febbraio 2021, ha sempre svolto l'attività di casalinga, dedita alla cura della famiglia e dei figli.

Le cause dell'indebitamento sono da far risalire all'anno 2014 allorquando il Sig. De Vincenzi cedeva in prestito, in assenza di qualsivoglia scrittura privata, ad un conoscente, i propri risparmi per l'ammontare pari a circa € 9.000,00 con la promessa che gli sarebbero stati restituiti dopo poco tempo.

Detto prestito, però, non veniva mai allo stesso restituito ed in tal modo il ricorrente iniziava ad avere difficoltà ad onerare le rate del proprio mutuo ipotecario.

Per ovviare allo scoperto, il De Vincenzi, contraeva un primo prestito con il quale provvedeva a saldare le rate di mutuo insolute ed altresì ad estinguere i precedenti prestiti contratti.

Poiché, però, le esigenze familiari aumentavano via via che i figli crescevano, il Sig. De Vincenzi, anche al fine di provvedere puntualmente al pagamento delle rate del mutuo, faceva ricorso alle carte di credito emesse dalla Findomestic.

Il problema dato dall'utilizzo di tali carte, però, risultava essere il tasso di interesse elevatissimo previsto per la restituzione delle somme utilizzate.



Al fine di far fronte alla restituzione delle somme utilizzate mediante la carta di credito il De Vincenzi stipulava un primo contratto di finanziamento le cui rate mensili risultavano di gran lunga di importo inferiore rispetto a quelle previste per coprire lo scoperto della carta di credito utilizzata.

In aggiunta a ciò, nell'anno 2017, il figlio maggiore [REDACTED] rimaneva coinvolto in un sinistro stradale nel corso del quale il veicolo intestato all'odierno istante andava distrutto.

Essendo l'unico veicolo di cui godeva tutto il nucleo familiare, il De Vincenzi, al fine di acquistarne un altro (non nuovo ma usato) faceva ricorso, ancora una volta, ad un finanziamento.

Nell'anno 2019, il De Vincenzi, provvedeva a sostenere economicamente il figlio il quale per mesi sei si trasferiva a Roma al fine di seguire un master professionale specializzante che di fatto è servito al ragazzo per reperire l'occupazione lavorativa attualmente svolta presso la società [REDACTED]

Quindi tutti i finanziamenti e le cessioni del quinto stipulate a null'altro servivano se non a ripianare precedenti finanziamenti contratti dal De Vincenzi stipulati al solo scopo di poter soddisfare le esigenze familiari e onerare il mutuo contratto.

Pertanto, il De Vincenzi, a fronte di una retribuzione mensile lorda di importo pari ad € [REDACTED] (qualora non si considerino le cessioni del quinto e le trattenute subite) si ritrova la disponibilità di poche centinaia di euro, stante le rate dei prestiti che onera mensilmente e riesce a sopravvivere grazie ai buoni pasto forniti dalla società datore di



lavoro ed a qualche aiuto economico fornito dal figlio che, però, al termine dell'emergenza epidemiologica in atto si trasferirà a Roma.

## **2. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI E MERITEVOLEZZA**

Come sopra esposto, la causa dell'indebitamento di parte ricorrente è da rintracciare in un aumento (spesso non preventivato) delle spese sostenute, a fronte di entrate costanti rappresentate dalla retribuzione percepita dallo stesso.

Detta situazione ha costretto il De Vincenzi, negli anni, a contrarre continui prestiti e cessioni del quinto al solo scopo di estinguere, spesso solo parzialmente, i debiti già contratti e continuare a provvedere al proprio sostentamento ed a quello dei propri familiari, oltre ad assicurare una prospettiva futura ai propri figli.

Quanto esposto permette di rilevare la totale buona fede da parte del Sig. De Vincenzi nel contrarre le obbligazioni poi assunte al fine di far fronte ad uno stato di necessità oggettivo.

Circa il giudizio di diligenza, la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore "ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza dovrà essere sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura.

Il giudizio sulla diligenza, pertanto, va basato su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema, cioè, dell'art. 1176 c.c.), tenuto conto del fatto che si tratta di un consumatore, pertanto, un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale.



Dunque, a titolo esemplificativo, non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia e gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'impero della l. n. 3/2012, già di fatto dimostrano un orientamento nel senso della limitazione all'accesso della procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi.

A fronte del comportamento posto in essere dal debitore, il Tribunale adito non potrà non tenere in considerazione l'operato dei creditori, in particolare gli istituti di intermediazione finanziaria.

Ed invero, così come evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civile, 21 dicembre 2018, *"laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso del consumatore al mercato finanziario, al fine di escludere che lo stesso sia stato colpevolmente causato da un ricorso da parte dello stesso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, si deve far riferimento a quanto disposto dall'art. 124 bis del TUB, essendo possibile, in tale ipotesi, far risalire la causa del sovraindebitamento al comportamento non corretto dell'intermediario finanziario, per non avere questi adeguatamente valutato, come poteva e doveva fare, la situazione del richiedente il finanziamento e si può escludere, per tale motivo, la sussistenza di una causa ostativa all'omologazione del piano, dovendosi ritenere non colpevole il consumatore per essersi fidato dell'intermediario finanziario"*.

Ciò in quanto l'intermediario finanziario ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Per concludere, nella fattispecie, le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica



di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per il ricorrente.

Il Sig. De Vincenzi ha contratto nuovi debiti nella convinzione - indotta dai medesimi intermediari finanziari - di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria, non più sanabile con mezzi ordinari.

## **2. SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Il Sig. De Vincenzi, come innanzi riportato, percepisce una retribuzione netta dell'importo pari ad € [REDACTED] circa e materialmente non è più in grado, con la predetta somma, di far fronte alle obbligazioni assunte in quanto si trova a corrispondere spese mensili per l'ammontare di circa € 2.412,87 come di seguito riportato

### **ELENCO SPESE MENSILI**

Vitto	€ 300,00
Condominio	€ 70,00
Vestiaro	€ 100,00
Luce	€ 70,00
Assicurazione auto, Bollo Auto, Spese mediche, Varie	€ 110,00
Rata mutuo (€ 2.702,50 semestrale/6)	€ 450,50
Cessioni quinto BNL Finance spa n. 351339	€ 210,00
Cessione quinto BNL Finance spa n. 456265	€ 280,00
Compass Banca n. 19779248	€ 52,52
Compass Banca n. 21027199	€ 92,34
Findomestic Banca n. 20031312927923	€ 444,35
Findomestic Banca n. 10062356800640	€ 81,00
Deutsche Bank	€ 152,16



TOTALE SPESE MENSILI

€ 2.412,87

Pertanto, non residua alcun dubbio sullo stato di sovraindebitamento che è testimoniato dal rapporto spese mensili/reddito che attualmente è pari a quasi il 172,35%.

### **3. SULLA SITUAZIONE REDDITUALE - PATRIMONIALE E DEBITORIA DEL RICORRENTE**

#### **3.1. SUL REDDITO MEDIO ANNUALE DEL PROPONENTE**

Le dichiarazioni fiscali presentate dal Sig. De Vincenzi fanno riferimento alle ultime due annualità d'imposta, per la presente non ha ancora provveduto ai relativi incombenzi:

- 730/2019 (redditi anno 2018) € 21.950,00

- 730/2020 (redditi anno 2019) € 23.077,00

- CUD 2021 (redditi anno 2020 – il Sig. De Vincenzi non ha ancora presentato la relativa dichiarazione) € 22.036,68

Il reddito annuo medio pertanto, riferibile al nucleo familiare a decorrere dall'anno 2019 si attesta ad € 22.354,56.

#### **3.2. SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

##### **3.2.1 Beni immobili**

Il patrimonio immobiliare è composto dall'abitazione principale sita in [REDACTED] su cui grava mutuo ipotecario, da un box e un posto auto scoperto.

L'immobile sopraindicato è stato oggetto di stima da parte del geometra Rosario Pollina il quale ha rilevato che il valore dell'immobile risulta pari ad **euro 119.306,00**.

L'immobile sopraindicato è gravato dalle seguenti trascrizioni ed iscrizioni:





1. ipoteca volontaria, derivante da mutuo ipotecario e successivo atto di frazionamento, contratto dalla cooperativa [redacted] con la Banca Monte dei paschi di Siena spa ed accollato pro quota dal debitore in sede di assegnazione dell'immobile.

### **3.2.2 Beni mobili**

Relativamente al comparto mobiliare, il Sig. De Vincenzi è proprietario dei seguenti beni:

- Autovettura Fiat Stilo – targata [redacted] (cfr. all. n. 19) intestata al De Vincenzi che provvede a sostenerne le spese di gestione;
- Motociclo – targato [redacted] (cfr. all. n. 18) intestato al De Vincenzi attualmente in disuso e che potrebbe essere anche oggetto di vendita da parte del De Vincenzi.

Sui beni mobili sopraindicati non risultano gravami.

### **3.2.3 strumenti finanziari – giacenza**

Il sig. De Vincenzi Vincenzo è titolare dei seguenti strumenti finanziari:

- c/c [redacted] avente saldo, al 20 maggio 2021, di € 203,29
- Libretto di risparmio n. [redacted] avente saldo al 31 dicembre 2019 di € 6,99, da allora non movimentato, per come riferito dal ricorrente
- [redacted] avente saldo al 31 dicembre 2019 di € 1,72 da allora non movimentato, per come riferito dal ricorrente
- [redacted] avente saldo al 31 dicembre 2019 di € 0,67 da allora non movimentato, per come riferito dal ricorrente
- [redacted] avente saldo al 31 dicembre 2019 di € 0,94 da allora non movimentato, per come riferito dal ricorrente

### **3.3 SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEGLI ISTANTI**

L'attuale situazione debitoria del ricorrente, può essere così rappresentata:



<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
1. Findomestic S.p.A.	€ 22.401,00
2. BNL Finance	€ 6.300,00
3. Deutsche Bank S.p.A.	€ 8.064,00
4. Compass Banca S.p.A.	€ 2.468,54
5. BNL Finance S.p.A.	€ 19.320,00
6. Compass Banca S.p.a.	€ 5.909,76
7. Riscossione Sicilia	€ 5.630,44
8. Agenzia Entrate	€ 268,14
9. Monte dei Paschi di Siena	€ 57.532,94
<b>TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA</b>	<b>€ 127.894,82</b>

Ai debiti sopra esposti bisogna sommare le spese per la procedura spettante all'OCC ODCEC - Trapani, ai sensi dell'art. 16, co. 4, D.M. 202/2014, pari a euro 13.399,58 (pari ad € 5.491,63 oltre IVA per la fase pre omologa ed € 5491,63 oltre IVA per la fase di esecuzione del piano), giungendo così all'importo finale pari ad € 141.2914,40.

#### **4. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL SIG. DE VINCENZI E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare del ricorrente, attualmente è così composto

1. **DE VINCENZI VINCENZO** nato a Trapani il 16.05.1961

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

La Sig.ra [REDACTED] nata a Trapani il 15.02.1960 – moglie del De Vicenzi, è deceduta in data 22.02.2021.



La figlia [REDACTED] pur se maggiorenne, al momento non è economicamente autosufficiente ed in cerca di occupazione lavorativa; il figlio [REDACTED] invece, a far data dal 17.08.2020, è stato assunto dalla società [REDACTED]

[REDACTED] (grazie al master specializzante pagato dal padre) ed al momento presta attività lavorativa in modalità smart working.

Non appena terminerà lo stato di emergenza sanitaria si sposterà a vivere stabilmente a Roma ove ha sede l'azienda per cui presta attività lavorativa.

Il ricorrente ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi € 650,00.

Vitto	€ 300,00
Condominio	€ 70,00
Vestiaro	€ 100,00
Luce	€ 70,00
Assicurazione auto, Bollo Auto, Spese mediche, Varie	€ 110,00
TOTALE	€ 650,00

## **5. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI ED INESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Dalle verifiche effettuate anche tramite ispezioni ipotecarie parte ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi cinque anni né vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.



## 5. SUL PIANO DEL CONSUMATORE E SULLA FATTIBILITA' DELLO STESSO

Alla luce di quanto sopra esposto il Sig. De Vincenzi al fine di risolvere la crisi di sovraindebitamento propone un piano del consumatore che prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In particolare il debitore propone il pagamento del 100% del mutuo ipotecario (oltre le rate scadute e non pagate) ovvero un pagamento in misura percentuale per gli ulteriori crediti come da tabella di seguito riportata.

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	PRIVILEGIO	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO
Monte dei Paschi di Siena	Mutuo ipotecario	Ipoteca	€ 57.532,94	€ 57.532,94	100%
Findomestic	Finanziamento	chirografario	€ 22.401,55	€ 4.480,00	20%
BNL Finance	Cessione del quinto	chirografario	€ 6.300,00	€ 1.260,00	20%
Deutsche Bank	Finanziamento	chirografario	€ 8.064,00	€ 1.612,80	20%
Compass S.p.A.	Finanziamento	chirografario	€ 2.468,54	€ 493,70	20%
BNL Finance	Cessione del quinto	chirografario	€ 19.320,00	€ 3.864,00	20%
Compass	finanziamento	chirografario	€ 5.909,76	€ 1.181,95	20%



Riscossione sicilia	Cart. n. 29920110001738316 tassa rifiuti 2011	Privilegio	€ 346,29	€ 346,29	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920110007532519	Privilegio	€ 34,17	€ 34,17	100%
Riscossione sicilia	Cart. N. 29920120004804362 Tassa Smaltimento rifiuti	Privilegio	€ 461,02	€ 461,02	100%
Riscossione sicilia	Cart. N. 29920130010609161 Tassa Smaltimento rifiuti	Privilegio	€ 507,98	€ 507,98	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920130020924477	Privilegio	€ 563,91	€ 563,91	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920150007412351 Abbonamento rai	Privilegio	€ 174,68	€ 174,68	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920150018863883	Privilegio	€ 619,87	€ 619,87	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 299201600136967710 Canone Rai	Privilegio	€ 162,62	€ 162,62	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920160029357102	Privilegio	€ 273,68	€ 273,68	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920170006977742	Privilegio	€ 270,98	€ 270,98	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920180003742234 Tassa smaltimento rifiuti 2016 e 2018	Privilegio	€ 917,86	€ 917,86	100%
Riscossione sicilia	Cart. n. 29920180009753064	Privilegio	€ 286,29	€ 286,29	100%
Riscossione sicilia	Cart. N. 29920190002843450 Contravvednzione CDS	Privilegio	€ 134,26	€ 134,26	100%
Riscossione sicilia	Cart. N. 29920200005934770 Contravvenzioni Cds e tassa automobilistica	Privilegio	€ 876,83	€ 876,83	100%
Agenzia delle entrate	Non definitivamente accertati	Privilegio	€ 268,14	€ 268,14	100%
<b>OCC</b>	Fase preliminare ed omologa	Pre deduzione	€ 13.399,58	€ 13.399,58	100%
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>€ 89.723,87</b>	



Il pagamento della somma finale pari ad € 89.723,27 avverrà mediante il versamento su conto corrente bancario o postale dedicato della somma mensile pari ad € 650,00 per undici mensilità ed € 1.150,00 per il mese di dicembre di ogni anno e, pertanto, il piano avrà la durata complessiva di anni 10 e mesi 11.

Il pagamento avrà inizio dal mese successivo rispetto a quello in cui interverrà l'omologa richiesta e le somme verranno suddivise tra i creditori secondo le modalità poi individuate dal gestore del crisi nominato ma seguendo l'ordine di seguito indicato:

- Preliminarmente le spese in prededuzione e, precisamente, il credito dell'Organismo di Composizione della Crisi come risultante dal contratto sottoscritto in data 13 gennaio 2020 ed ammontante complessivamente ad € 13.399,58 (pari ad € 5.491,63 oltre iva per la fase fino all'omologazione ed € 5.491,63 oltre iva per la fase di esecuzione);
- successivamente, terminato il pagamento delle spese in prededuzione, in via principale, le rate di mutuo a scadere secondo i termini contrattualmente previsti
- Con il residuo, proporzionalmente al loro ammontare, e comunque fino al 100% dell'importo dovuto, le rate di mutuo scadute e gli ulteriori crediti privilegiati;
- successivamente, i crediti chirografari nella misura del 20% del loro ammontare

In ordine alla durata del piano, si rileva che nulla prevedendo la legge in merito, la valutazione deve essere effettuata di volta in volta in relazione al singolo piano e al singolo consumatore sovraindebitato.



Tenuto conto della capacità di adempimento del debitore (oggi dipendente e in futuro pensionato) delle percentuali di soddisfazione offerte, delle spese occorrenti al mantenimento della famiglia e ritenuto altresì che il mutuo ipotecario avrebbe avuto una scadenza ventennale a decorrere dalla data di accollo, si ritiene che la durata prevista non appaia eccessiva.

In ordine poi, alla falciatura operata sui crediti chirografari rappresentati dai finanziamenti con cessione del quinto si rileva che detta possibilità è prevista dall'art. 8 comma 1 bis della legge n. 3/2012.

## **6. SULLA CONVENIENZA DEL PIANO**

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe solo alla soddisfazione parziale dell'unico creditore privilegiato ipotecario.

Ed invero, i beni mobili (arredi di casa) e mobili registrati (auto e motoveicolo) non pare possano essere di giovamento ai creditori, stante che trattasi di beni in parte impignorabili ed in parti, per condizioni e vetustà, sostanzialmente privi di valore economico.

I beni immobili del ricorrente, invece, secondo la perizia di stima allegata hanno un valore pari ad € 119.306,00.

Il valore dell'immobile risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Una prudente previsione di vendita del predetto bene non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25%



per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Ma pure se l'immobile venisse venduto all'asta al primo esperimento lo stesso, prendendo in considerazione il valore di mercato sopra indicato, e pur non applicando la riduzione del 15% in genere prevista per le vendite giudiziarie, potrebbe essere aggiudicato all'offerta minima di € 89.479,50 (pari al 75% del prezzo base)

Il debitore, invece, mette a disposizione dei creditori la somma – certa e maggiore – di € 89.723,87.

In conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Trapani non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare i creditori chirografari in misura superiore a quella offerta dal ricorrente ed inoltre è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per il creditore procedente e tempi/valori incerti per il realizzo.

Si deve quindi mettere in conto che la prospettiva liquidatoria non garantisce assolutamente una migliore prospettiva di realizzo per i creditori.

Alla luce di quanto sopra esposto, Il Sig. De Vincenzi Vincenzo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato





## CHIEDE

### VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012,

in via preliminare,

ordinare che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

In via principale

- ex art. 8 comma 1 bis legge 3/2012 dichiarare l'inopponibilità alla procedura dei contratti di cessione del quinto di cui in narrativa, con conseguente sospensione degli stessi;
- omologare il piano del consumatore proposto dalla ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

**Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.**

Si producono:

1. file .eml con richiesta nomina gestore della crisi del 22.12.2020;
- 1bis. Relazione particolareggiata gestore;



2. stato di famiglia;
3. certificazione unica 2021;
4. mod. 730/2020;
5. mod. 730/2019;
6. buste paga;
7. atto compravendita immobile;
8. certificato carichi pendenti anagrafe tributaria;
9. informazioni archivio centrale rischi Banca d'Italia;
10. crif;
11. accesso agli atti serit;
12. contratto di finanziamento Findomestic;
13. contratto cessione del quinto BNL Finance;
14. contratto di finanziamento Deutsche Bank;
15. Contratto di finanziamento Compass;
16. contratto cessione del quinto BNL Finance;
17. contratto di finanziamento Compass;
18. Riscontro accesso agli atti Monte dei paschi di Siena;
19. carta di circolazione motoveicolo;
20. carta di circolazione autoveicolo;
21. giacenza strumenti finanziari;
22. contratto di lavoro [REDACTED]
23. contratto di locazione immobile Roma;
24. dichiarazione pendenza procedure;
25. elenco creditori;
26. elenco dei beni posseduti;
27. elenco delle spese sostenute;



28. ispezione ipotecaria e visure immobile

29. perizia stima immobile;

30 certificato di morte

Trapani, data del deposito

Avv. Giuseppina Montericcio



## Studio Legale MONTERICCIO

Avv. Giuseppina Montericcio  
Cassazionista  
Avv. Antonina Maniscalco

Cortile San Teodoro n. 3  
91100 TRAPANI

Tel – Fax 0923/872079  
Cell. 320/0748087

### TRIBUNALE DI TRAPANI

#### NOTE AUTORIZZATE

#### PROCEDIMENTO R.G. 662/2021 – DOTT.SSA CIULLA

Per il Sig. **DE VINCENZI VINCENZO**, nato a Trapani il 16.05.1961  
(C.F. DVNVCN61E16L331T) e [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Montericcio (C.F.  
MNTGPP73L42D423T, telefax 0923/872079, PEC

[giuseppina.montericcio@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:giuseppina.montericcio@avvocatitrapani.legalmail.it))

#### PREMESSO

- che in data 07.06.2021 provvedevano al deposito di ricorso introduttivo;
- che con provvedimento del 23.06.2021, comunicato in data 24.06.2021, il Giudice adito assegnava al ricorrente e al gestore della crisi termine di giorni 15 al fine di interloquire in ordine all'opportunità di inserire nel piano la previsione di cui all'art. 8 comma 3 l. n. 3/2012;
- che, in accordo con quanto evidenziato dal Tribunale, si ritiene condivisibile inserire nel piano quanto previsto dall'art. 8 comma 3 l. 3/2012.



Tutto quanto sin qui premesso, il Sig. De Vincenzi Vincenzo, ut supra rappresentato e difeso, con il presente atto ed ad integrazione di quanto già previsto con il ricorso introduttivo

**DICHIARA**

Che per l'intera durata del piano stesso, così come disposto dall'art. 8 comma 3 l. 3/2012 non accederà al mercato del credito al consumo, non utilizzerà strumenti di pagamento elettronico a credito e non sottoscriverà strumenti creditizi e finanziari se non nel caso in cui abbia la necessità di acquistare un veicolo oppure nell'eventualità in cui, per motivi di salute che lo riguardino in prima persona ovvero riguardino i propri familiari, sia costretto ad affrontare delle spese impreviste al fine di fruire delle dovute cure.

Trapani, data del deposito

Avv. Giuseppina Montericcio



**R.G. 662/2021 V.G.**

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

letto il piano del consumatore proposto da VINCENZO DE VINCENZI, da ultimo integrato in data 30.06.2021;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e che allo stato, sulla scorta delle evidenze in atti, sembrano non sussistere atti in frode ai creditori;

visto l'art. 12 bis L. cit.;

**FISSA**

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6 ottobre 2021 ore 10.45;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista nominato ex art. 15 L. cit., almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito del Tribunale nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista.

Trapani, 13.07.2021

**Il Giudice delegato**

*Anna Loredana Ciulla*

